

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE INSEGNANTI CHIMICI

(A.I.C.)

art. 1

Costituzione e sede sociale

E' costituita l'Associazione Insegnanti Chimici (AIC) con sede in Palermo in Via P. Calvi n.2/e.

L'associazione è apartitica e non persegue fini di lucro e per le sue attività, per attuare i propri fini sociali, potrà avvalersi di tutte le leggi che riguardano l'associazionismo e il volontariato.

art. 2

Scopo sociale

L'Associazione Insegnanti Chimici, nella consapevolezza del valore culturale, formativo e professionale dell' insegnamento della Chimica e delle sue applicazioni si propone i seguenti scopi:

1) Tutelare e diffondere l'insegnamento della Chimica;

2) Promuovere e favorire lo studio della chimica nell'università e nelle altre scuole di ogni ordine e grado e stimolare tutte quelle iniziative protratte a migliorare la professionalità e la conoscenza per il benessere e il progresso dell'umanità.

3) Favorire e coordinare iniziative e problematiche didattiche contribuendo ad una più stretta e reciproca collaborazione fra i docenti di ogni ordine e grado; promuovere e organizzare convegni, riunioni, corsi di aggiornamento e professionali e tutte quelle attività atte a questo scopo, finanziate o meno da Enti Pubblici e Privati o dalla Comunità Europea.

4) Favorire i rapporti con le associazioni nazionali ed estere aventi fini e obiettivi comuni e con quelle che si occupano di altre problematiche scientifiche.

5) Curare la raccolta, l'organizzazione e la circolazione delle informazioni su tutto ciò che riguarda la Chimica e l'insegnamento della Chimica e di promuovere in ogni campo lo sviluppo delle scienze.

6) Favorire e incrementare la ricerca scientifica di base e tecnologica e applicata in tutti i campi della chimica per assicurare all'uomo sempre di più una migliore qualità della vita.

art. 3

Simbolo sociale

Il simbolo sociale è rappresentato da un cilindro graduato con dentro una penna d'oca.

art. 4

Soci

L'associazione è composta da soci ordinari ed onorari.

Possono essere soci ordinari "individuali" insegnanti di ogni ordine e grado, universitari e professionisti con la laurea in chimica o equipollente e soci ordinari "collettivi" Enti o Scuole attraverso persone fisiche all'uopo delegate.

I soci Onorari nominati a vita, sono rappresentati da persone di riconosciuto valore scientifico che in Italia e/o all'estero abbiano notoriamente contribuito allo sviluppo della Chimica e/o delle sue applicazioni. Possono essere altresì soci onorari quei soci che all'interno della associazione si siano distinti e abbiano contribuito nel tempo al suo sviluppo e alla sua affermazione.

La modalità di nomina è regolata dal Regolamento associativo.

Per esseri ammessi a far parte della compagine sociale bisogna presentare domanda scritta al Consiglio direttivo specificando: cognome nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, n. di telefono. Occorre inoltre sottoscrivere che il socio si impegna a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

art. 5

Quota sociale

I soci pagano una quota sociale annua il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Detta

quota sarà versata tramite le Sezioni Provinciali, secondo le modalità previste nel Regolamento della associazione.

I soci collettivi pagano una quota doppia rispetto a quella dei soci individuali.

art. 6

Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

-

Per dimissioni Presentate nel mese di ottobre, mediante lettera R/R., con decorrenza nell'anno successivo;

-

Dopo due anni di morosità dal pagamento della quota;

-

Per motivi gravi che rendono incompatibile la sua partecipazione all'associazione:

-

Per decesso.

art. 7

Organi sociali

Sono organi dell'associazione ai vari livelli (provinciale, regionale, nazionale):

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Coordinamento;
- 3) Il Consiglio;
- 4) Il Presidente;
- 5) Il Collegio Sindacale;
- 6) Il Collegio dei Probiviri.

art. 8

Assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria su convocazione del Presidente e delibera le politiche e gli indirizzi dell'associazione e i programmi delle attività da svolgere, per approvare il bilancio consuntivo e preventivo, elegge i componenti degli organismi dell'associazione, delibera su tutte le questioni sociali poste.

L'assemblea può deliberare sull'ammissione oppure sull'espulsione dei soci su motivata proposta degli organismi. L'Assemblea delibera le azioni di responsabilità nei confronti dei consiglieri in relazione agli atti da loro compiuti, determinandone, se ne è il caso, la decadenza dalla carica ricoperta.

Hanno diritto al voto , con almeno tre mesi di iscrizione, i soci ordinari e onorari e un delegato per ogni socio collettivo.

Ogni socio può rappresentare non più di una delega.

Può essere ammesso il voto per corrispondenza secondo norme definite nel regolamento dell'associazione, L'Assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni dalla data stabilita, specificando il luogo, la data, l'ora della prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve recare l'Ordine del Giorno predisposto dal Presidente o chi ne fa le veci. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente o rappresenta la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per la modifica dello Statuto.

L'Assemblea in seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la convocazione della prima.

art. 9

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal V-Presidente, quando ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e scritta dal collegio sindacale o da 2/3 del Comitato direttivo o da 1/10 dei soci regolarmente iscritti, ai vari livelli.

art. 10

Coordinamento dei Presidenti

In ogni Assemblea si delibera sul Coordinamento dei Presidenti ai vari livelli. Il Presidente del relativo livello superiore è presidente del Coordinamento.

Il Presidente convoca almeno due volte all'anno il rispettivo organismo per fare il punto sulle varie attività decentrate e per valutare decisioni e proposte delle periferie.

art. 11

Consiglio

Il consiglio ai vari livelli è eletto dalla rispettiva Assemblea.

Il Consiglio può essere formato al massimo da 11 membri ed essi nel loro seno esprimono le seguenti cariche: Presidente, V-Presidente, Segretario e Tesoriere.

Le cariche di tesoriere e segretario possono essere cumulabili.

Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere rieleggibile. Qualora un posto di consigliere si ren-desse vacante, verrà ricoperto dal primo dei non eletti e in loro mancanza sarà cooptato dal Consiglio; esso rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato. Nel caso di dimissioni del Presidente, esso potrà essere eletto dalla maggioranza dei consiglieri rimasti in carica.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei consiglie-ri il Collegio Sindacale oppure 1/10 dei soci aventi diritto possono convocare l'Assemblea per la rielezione dell'organismo.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio regge e amministra l'Associazione:

- 1) Realizza il programma stabilito dall'Assemblea dei soci;
- 2) Decide sull'ammissione o meno dei nuovi soci;
- 3) Vigila sull'osservanza dello Statuto;
- 4) Propone all'assemblea al massimo livello le eventuali modifiche statutarie;
- 5) Predisponde il Bilancio consuntivo e preventivo redatto dal tesoriere e dal Presidente;
- 6) Nomina pro-tempore apposite commissioni per particolari iniziative quali l'organizzazione della stampa scientifica, attività editoriali, preparazione di convegni, ecc.;

Le riunioni e le relative deliberazioni vanno trascritte sul libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di livello superiore autorizza la costituzione delle strutture periferiche, vigila sulla loro attività, dirime le eventuali controversie e decide il loro eventuale scioglimento; si occupa della stesura e della deliberazione dei regolamenti delle strutture.

art. 12

Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale e la

firma sociale. Detta carica è rieleggibile. In sua assenza o impedimento è sostituito dal V-Presidente.

Nelle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente, vale il doppio.

art. 13

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente, i quali vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci e durano in carica quanto il Consiglio. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente Coordinatore.

I Sindaci esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione: essi possono in qualunque momento controllare lo stato di cassa, i registri, la contabilità e tutti gli atti amministrativi. I sindaci danno conto del proprio operato all'Assemblea dei soci e possono essere eletti a detta carica membri esterni all'Associazione.

Possono partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

art. 14

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, la cui esistenza è deliberata dalla assemblea dei soci, è costituito da tre membri, di cui uno funge da Presidente, eletti dall'Assemblea Ordinaria e durano in carica quanto il Consiglio. Nel caso che detto organismo non venga eletto, ne assume i compiti il Collegio Sindacale.

Ha il compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e di dirimere eventuali controversie fra soci e fra l'Associazione e i soci.

Possono essere eletti a detta carica membri non soci.

art. 15

Eleggibilità

Le cariche sociali dei membri del Consiglio sono incompatibili con quelle di membro del Collegio Sindacale o di membro dei Probiviri.

art. 16

Modalità di votazione

La modalità di votazione negli organismi è generalmente quella palese, per alzata di mano. Nel caso che un decimo dei presenti in assemblea o nel caso che la-maggioranza del Consiglio ne faccia esplicita richiesta, si farà la votazione a scrutinio segreto. Gli eletti devono essere presenti durante la fase della loro votazione e alla fine dovranno

-
pronunciarsi se accettare la carica o meno.

art. 17

Patrimonio e finanziamento dell'Associazione

Il Patrimonio sociale amministrato dai Consigli è costituito:

- 1) Da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) Da eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incrementare il patrimonio.

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- 1) Con le quote pagate dai soci;
- 2) Con le eventuali rendite da patrimonio;
- 3) Con i proventi delle pubblicazioni;
- 4) Con eventuali lasciti o donazioni ed ogni altro provente

destinato ad attività;

5) Con eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati.

I contributi concessi o elargiti direttamente alle sezioni, regolati da appositi regolamenti, sono amministrate dalle stesse, il cui tesoriere ne riferisce, attraverso il Presidente, al Consiglio.

art. 18

Le cariche sociali previste dal presente statuto non danno diritto a remunerazioni. Per le attività sono previste solo rimborsi spese.

art. 19

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e l'approvazione del Bilancio dovrà essere effettuato dall'assemblea dei soci entro il 30/04 dell'anno successivo all'esercizio.

art. 20

